

REP. N.14567

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER L'EMERGENZA SANITARIA S.I.R.E.S. 118- IN USO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA PER UN PERIODO DI TRE ANNI. LOTTO 2 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIO – CIG:7222794629

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 68 dell'8.05.2018, DPGRC n. 459 del 3.12.2013, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale prot. n.0392918 del 21/06/2019) si sono costituiti:

1) La Regione Campania, cf. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona dell’avv. Antonio Postiglione, nato

Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale (in seguito denominata Direzione Generale), domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale del 3/6/2000, n. 3466 del 06/08/2009 n. 1384, nonché con DPGR n. 160 del 18/07/2016. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, con nota prot. n. 3682019 del 11/06/2019 conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) La Società Tech-Tron Srl P.I. 01237171218 nella persona del Sig. Silvestre Francesco, nato in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante legale della Società e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Casandrino (Na) alla via P. Borsellino n. 116.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale n. T 315688582 del 16/5/2019, tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 29/3/1988, codice fiscale e partita iva n. 01559090616 e R.E.A. n. NA-445896.

Verificata, altresì, dalla Direzione Generale per la Società la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.,

inoltrata dall'Ufficio Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia - PR-NAUTG0059163 del 27/02/2019.

Verificato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato che la Direzione Generale ha dichiarato nella nota prot. n. 368173 dell' 11/06/2019 che non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società con prot. INAIL 15293234 del 25/2/2019 con scadenza 25/6/2019 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- a) che con Decreto Dirigenziale dell'UOD Assistenza del 08.06.2017 n. 3 e successiva integrazione di cui al decreto dirigenziale del 13.11.2017, n. 38 è stato approvato lo schema del presente contratto, il Capitolato generale e speciale d'oneri e l'allegato tecnico, il cui corrispettivo graverà sul capitolo 7091 del Bilancio Regionale relativo al periodo di valenza contrattuale;
- b) che con decreto Dirigenziale del 05.12.2017 n. 236 e successiva rettifica di cui al decreto dirigenziale del 19.01.2018, n. 11 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, e' stata indetta, ai sensi del D.L.vo 50/2015 apposita gara per

l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del Sistema Integrato per l'Emergenza Sanitaria - S.I.R.E.S. 118 - in uso presso la Regione Campania per un periodo di tre anni;

- c) che a conclusioni delle operazioni la commissione di gara, nominata con decreto del 13.12.2018, n. 237 e dell' 8.01.2019, n. 1 l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha aggiudicato il servizio in oggetto alla Società;
- d) che con decreto Dirigenziale del 21.03.2019 n. 26 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva in favore della Società;
- e) che l'Ufficio Speciale Avvocatura ha rilasciato il prescritto parere sullo schema del presente contratto prot. n. 436048 del 23/6/2017 e che la Direzione Generale ha adeguato lo schema del presente contratto al prescritto parere;
- f) che lo schema del presente contratto è stato approvato con Decreto n. 3 dell'8/6/2017 della Direzione Generale.
- g) Le somme a copertura del presente atto sono impegnate sul Capitolo 7091, missione 13 prog. 01 EE.FF. 2018 e 2019, giusto impegno disposto con D.D. n. 38 del 13/11/2017 della Direzione Generale;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Articolo 1 - PREMESSE

I costituenti contraenti accettano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione: il bando di Gara, il Capitolato Speciale d'appalto, il Disciplinare tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica della Società. Tale documentazione, conservata presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, nonché presso la Direzione Generale per la Tutela

della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale, è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, i quali espressamente dispensano l'allegazione di tale documentazione al presente contratto.

Articolo 2 - FONTI NORMATIVE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dalle fonti normative che di seguito si riportano:

- a) dal D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato con D.L.gs 25 febbraio 2000, n. 65;
- b) dal D. Lgs. N. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23UE e 2014/15/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- d) dalla L. n. 2240/1923 e R.D. n. 827/1924;
- e) dal D. Lgs. 113/2007;
- f) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Modificata ed integrata dal decreto legge 12.07.2010, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 17.10.2017, n. 217;
- g) dal D. Lgs n. 81/08 e s. m. e i.;
- h) dal Bando di Gara;
- i) dal Capitolato Speciale d’Appalto;
- l) dall’offerta tecnica ed economica presentata dalla Società in sede di gara;

- m) dalle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado in vigore, emanati ed emanandi in materia ed ai relativi emendamenti o modificazioni;
- n) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- o) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - CONSENSO E OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di svolgere il servizio di assistenza e manutenzione del Sistema Integrato per l'Emergenza Sanitaria - S.I.R.E.S. 118 - in uso presso le Centrali Operative 118 installato presso le strutture sanitarie interessate della Regione Campania, così come descritto dal Capitolato di appalto.

Articolo 4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data della stipula dello stesso. La Società, inderogabilmente, entro i 35 (trentacinque) giorni successivi alla stipula del presente contratto, dovrà attivare il servizio presso le Centrali Operative 118 della Regione Campania. Il servizio avrà la durata di tre anni fatta salva la facoltà della Regione di modificare il contratto durante il suo periodo di efficacia, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, c. 11 del d. Lgs. 50/2016, così come previsto dall'art. 2 del Capitolato di appalto. E' fatto obbligo alla Società ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016, di accettare l'eventuale proroga del contratto alle medesime condizioni economiche con decisione unilaterale della Regione.

Articolo 5 - RAPPORTI CONTRATTUALI GENERALI

I rapporti contrattuali generali, cioè non legati alla normale operatività del

servizio, fra la Regione e la Società saranno gestiti dal Responsabile Unico del procedimento nominato dalla Regione e per la Società dal Legale rappresentante nominato dalla stessa. Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione

Articolo 6 - POLIZZA FIDEIUSSORIA ED ASSICURATIVA

La Regione dà atto che la Società ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 05/06/2019 n. 1458845 stipulata con Elba Assicurazioni S.p.A., per un importo pari a 12.419,00 (dodicimilaquattrocentodiciannove/00) (5,00 per cento) del corrispettivo fissato dal contratto stesso. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1994 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del cod. civ..In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la

Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società. La Società ha stipulato altresì con UNIQUA Assicurazioni la polizza di assicurazione n. 1005006180792 valida ed efficace sino alla data del 27/05/2020 con un massimale di Euro 5.000.000,00 a copertura della responsabilità civile verso terzi per eventuali danni arrecati a persone, animali, suppellettili e cose, in dipendenza dell'esercizio del presente appalto, polizza che verrà rinnovata annualmente dalla Società fino alla scadenza del contratto.

Articolo 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'

Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività di seguito indicate, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del contratto:

- α) provvedere alla prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole d'arte, in piena conformità alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti;
- β) rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative adottate anche successivamente alla stipula del contratto;
- χ) rispettare ed ottemperare a quanto previsto dal Capitolato Generale e Speciale d'Oneri.
- δ) rispettare gli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità in materia di appalti",

sottoscritto con il Prefetto della Provincia di Napoli in data 1 agosto 2007, la cui presa d'atto è stata deliberata dall'Amministrazione Regionale con DGR n.1061 del 7/09/2007 (BURC n. 54 del 15/10/2007).

Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al Contratto, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del contratto.

Articolo 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio è composto dal canone mensile riferito alla gestione e manutenzione delle Centrali Operative. Il corrispettivo complessivo del servizio è fissato in Euro 248.370,00 (duecentoquarantottomila trecentosettanta/00) Iva esclusa, con il quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal contratto, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunto, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi.

Articolo 9 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La Società non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

In particolare, a tal fine, la Società ha comunicato, con nota acquisita dalla

Direzione Generale al protocollo n. 311952 del 17/5/2019 il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

La Società si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti dei suddetti riferimenti bancari mediante Pec da inoltrarsi presso l'UOD Assistenza Ospedaliera della Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale. Il mancato puntuale rispetto di tali modalità di comunicazione o l'inesatta indicazione dei nuovi riferimenti bancari esonera la Regione da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale inesatta effettuazione dei suddetti pagamenti. Il pagamento del servizio prestato avverrà previa acquisizione delle fatture trimestrali posticipate sulla Piattaforma certificazione dei crediti della Regione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa attestazione di regolare esecuzione del servizio, da parte Rup di nomina regionale. Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed al rilascio della dichiarazione, così come prevista dall'art. 2 comma 9 della legge 286/2006, di non aver debiti con il Fisco (circolare n. 28 del 6 agosto 2007 Ragioneria Generale dello Stato). Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono come non presentate e non ricevute. La voce contabile prevista dal contratto a carico della Regione è il canone trimestrale del servizio. I periodi di mancato servizio non danno, comunque, diritto al pagamento della quota dei costi. La Società emetterà trimestralmente un rendiconto riguardante i servizi prestati in ciascuna centrale operativa (nel corso del trimestre) ed i piani periodici di manutenzione programmata. La

Regione si riserva 30(trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del rendiconto per esaminare la congruità dello stesso con i dati di servizio in propri possesso, al termine dei quali essa potrà emettere il benestare all'emissione della fattura della Società; in caso di osservazioni la Regione richiede chiarimenti sulle poste economiche indicate nel rendiconto. La Società avrà 7 (sette) giorni lavorativi per produrre la documentazione a supporto delle proprie valutazioni economiche.

Articolo 10 - PENALI

Nel caso di mancato adempimento nei tempi e nei modi dovuti, la Regione potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, addebitando alla Società inadempiente gli oneri all'uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il rimborso delle maggiori spese sostenute. Eventuali disservizi saranno soggetti alle penalità riportate nel Capitolato d'Appalto. Le penalità saranno applicate previa istruttoria da parte della Regione ed il relativo importo sarà decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. Le penali non dovranno superare il 10% del valore annuo del Contratto, fatta salva la risoluzione del contratto qualora eccedessero tale limite. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Il ritardato adempimento da parte della Società degli obblighi contrattuali entro i limiti previsti dal Capitolato d'appalto, comporterà il rimborso a favore della Regione delle maggiori spese da essa sostenute per cause imputabili alla Società, nonché il rimborso dei danni conseguenti eventualmente subiti dalla stessa Regione, solo dopo che sia stata avviata la relativa procedura di risoluzione contrattuale.

Articolo 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione ha diritto di risolvere il contratto qualora fossero adottati nei riguardi della Società uno dei provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, nonché agli artt. 10 *ter*, *quater* e *quinquies* della legge 31.05.1965, n. 575 succ. modificazioni ed integrazioni;

- ritardo di oltre 35 (trentacinque) giorni per l'attivazione del servizio;
- verificarsi di 3 (tre) consecutive inadempienze e/o formali contestazioni di particolare gravità;
- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal Capitolato d'Appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;
- inadempienze che comportino, singolarmente o cumulativamente, l'applicazione di penali superiori al 10 per cento del valore del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale la Regione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di risarcimento del danno subito oltre alle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio della sua parte rimanente in danno della Società inadempiente. Il mancato adempimento dell'obbligo di tracciabilità - riferito anche ai subappalti - dà diritto alla Regione di risolvere il contratto così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010, fermo restando l'applicazione delle multe previste dalla medesima legge che variano dal 5 per cento al 20 per cento del valore della transazione se il pagamento è in contanti e dal 2 per cento al 10 per cento della transazione se il pagamento si appoggia ad un conto non dedicato.

Articolo 12 - MONITORAGGIO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni è affidata alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario che verrà effettuato sulla base dei resoconti della Società.

Articolo 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ferme restando le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.

Articolo 14 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

La Regione potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione di coloro che abbiano determinato il verificarsi di gravi e documentati motivi d'incompatibilità con le finalità operative del servizio o con il decoro dell'Istituzione.

Articolo 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DIPENDENTE

La Società è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. La Società è altresì responsabile verso la Regione da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi lavoratori. La Regione potrà, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai competenti Uffici. Qualora, in seguito a comunicazione, risulti che la Società non abbia ottemperato agli obblighi in

oggetto, la Regione opererà una trattenuta cautelare sul corrispettivo dovuto, pari al 20 per cento (ventipercento) della somma erogata annualmente. Per il ritardato pagamento delle somme trattenute, la Società non potrà pretendere alcunché a titolo di interesse, rivalutazione monetaria, risarcimento od altro. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. E' a carico della Società, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro, compreso la nomina di un responsabile del servizio prevenzione e protezione. Resta inteso che, in ogni caso, la Regione non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Società ed il personale da questa dipendente. La violazione delle suddette disposizione costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 16 - CLAUSOLA DI MANLEVA

La Società tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Articolo 17 - SUBAPPALTO

È fatto espresso divieto alla Società, senza il consenso scritto dell'Amministrazione, di cedere l'esecuzione, di tutto o parte, della fornitura di beni o della prestazione di servizi o della installazione di impianti oggetto del presente contratto. La cessione ed il subappalto senza autorizzazione determinano la risoluzione di diritto del contratto ed il diritto della stazione appaltante ad agire per il risarcimento di ogni eventuale danno.

Articolo 18 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La Società prende atto che la fornitura dei servizi oggetto del presente contratto e' subordinata all'integrale e assoluto rispetto della normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante Legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quale misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, ne' dovranno essere altresì pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne. La Società si assume espressamente l'obbligo di comunicare alla Regione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto;

- a) l'eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente atto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo Rappresentante Legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
- b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2 per cento (duepercento) rispetto a quella comunicata prima della stipula dell'atto

con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art.1 del decreto del presidente del consiglio 11 maggio 1991, n. 187;

c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Articolo 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 20 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il contratto in oggetto potrà essere risolto di diritto dalla Regione, con preavviso di 48 (quarantotto) ore, mediante semplice comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/ pec, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 (dieci) giorni fissato per la presentazione delle controdeduzioni, per i seguenti motivi costituenti "giusta causa di recesso" ai sensi dell'art. 2119 del c.c.:

- sospensione della prestazione della Società;
- fallimento della Società;
- eventuale cessione o subappalto non autorizzati;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- in caso di grave e reiterato inadempimento ed accertate violazioni sulla sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale ai requisiti

qualitativi minimi necessari all'espletamento del servizio;

- effettuazione delle manutenzioni non a norma;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- cessione della Società, di cessione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
- applicazione di sanzione interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del D.lg. n. 231 del 8.6.2001 od altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittive di cui all'art. 36 bis, comma 1, del DL n. 223 del 4.7.06, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.06 n. 248, modificato da ultimo dall'art. 5 della legge n. 123 del 3.8.06;
- mancato adeguamento del proprio modello organizzativo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 08/06/2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29/09/2000, n. 300.

La risoluzione contrattuale si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1453 e 1456 del codice civile. Sarà operata in danno della Società, con le connesse responsabilità in tema di ristoro dei danni cagionati alla Regione compresi quelli per l'espletamento della nuova gara e le spese sostenute medio-tempore fino all'aggiudicazione definitiva ed attivazione del nuovo rapporto contrattuale. Fermo restando quanto stabilito in materia di penali gli eventuali importi maggiori che la Regione dovesse sostenere per garantire la regolare fornitura del servizio aggiudicato alla Società inadempiente, nei limiti di

vigenza del contratto, verranno addebitate alla Società medesima, trattenendo quanto dovuto sui pagamenti che risultassero ancora da effettuare o incamerando la quota corrispondente del deposito cauzionale. La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporta l'incameramento da parte della Regione della cauzione prestata e il risarcimento dei maggiori danni consequenziali. La Società prende atto che la Regione recederà per giusta causa dal presente contratto nell'ipotesi in cui taluno dei suoi Amministratori muniti di rappresentanza, siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Il recesso, ex art. 1373 del c.c., sarà comunicato alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento/pec. Nell'ipotesi di cui al precedente comma nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dalla Società che avrà esclusivamente diritto al pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento del recesso. Oltre a ciò sono salve tutte le altre ed eventuali misure che la Regione intenderà porre in essere per tutelare il proprio interesse presso le sedi giudiziarie competenti.

Articolo 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora con l'esecuzione del presente contratto la Regione affidi alla Società la gestione e il trattamento di dati personali di cui sia titolare, entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano a disciplinare i rapporti tra il Titolare e il Responsabile Esterno - ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati

membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Articolo 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 22 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla vigente normativa sia statale che comunitaria.

Articolo 23 - FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. La presente clausola di deroga alla competenza territoriale con previsione esclusiva del Foro di Napoli è pattuita nell'esclusivo interesse della Regione. Conseguentemente quest'ultima potrà adire sia al Foro suddetto, sia a quello competente per legge, mentre la controparte potrà adire

esclusivamente il Foro di Napoli prescelto.

Articolo 24 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALI

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da venti pagine, di cui diciannove per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).